

Proposta N°96 / Prot. Data 18/03/2014		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ L'impiegato responsabile _____
--	---	--

Comune di Alcamo
 PROVINCIA DI TRAPANI
Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 83 del Reg. Data 27/03/2014	OGGETTO :	CONTROVERSIA DI LAVORO AVVOCATO MISTRETTA GIOVANNA COMUNE DI ALCAMO – ART. 410 C.P.C. ART. 65 D.LG.S 165/2001 TRANSAZIONE - RATIFICA
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		<p style="text-align: center;">NOTE</p> <hr/> Immediata esecuzione <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 17,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
1)	Sindaco Bonventre Sebastiano	X		X		
2)	Ass.. Anz. Coppola Vincenzo	X		X		
3)	Ass. V/Sindaco Cusumano Salvatore	X		X		
4)	Assessore Manno Antonino	X		X		
5)	Assessore Grimaudo Anna Patrizia Selene	X		X		
6)	Assessore Papa Stefano	X		X		
7)	Assessore Lo Presti Lidia	X		X		

Presiede il Sindaco Dott. **Sebastiano Bonventre**.

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Cristofaro Ricupati**.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: "CONTROVERSIA DI LAVORO AVVOCATO MISTRETTA GIOVANNA OMUNE DI ALCAMO – ART. 410 C.P.C. ART. 65 D. LGS. 165/2001 – TRANSAZIONE . RATIFICA.

PREMESSO:

- Che con ricorso depositato all'U.P.L.M.O. di Trapani ed al Comune di Alcamo prot. n. 54818 del 28/10/2013 l'Avvocato Giovanna Mistretta, dirigente del Comune di Alcamo ha attivato la procedura di conciliazione nelle controversia di lavoro ex art. 410 C.p.C. al fine di vedere riconosciuto il diritto alla decadenza dell'azione disciplinare da parte dell'Amministrazione d'appartenenza;
- Che con atto di costituzione e deduzioni a difesa prot. n. 61734 del 04/12/2013 si costituiva l'Amministrazione Comunale a mezzo del proprio rappresentante Dott. Marco Cascio, Dirigente a ciò delegato dal Sindaco, al fine di addivenire ad un accordo conciliativo, impregiudicata la possibilità di riedizione del potere disciplinare subordinato ad un procedimento penale pendente per la stessa fattispecie (connessione fra procedimento penale e proc. disciplinare);
- Viste le allegate relazioni del Segretario Generale—Autorità disciplinare che ha irrogato la sanzione - prot. n. 23937 del 12/11/2013 e prot. n. 24381 del 15/11/2013 con le quali si esprime parere contrario avverso la definizione Conciliativa della presente controversia per le ragioni ivi esposte;
- Atteso che, a giudizio dell'A. Comunale e per le ragioni in diritto espresse dall'Avv. Baldassare Lauria nell'allegato ricorso, appare opportuno aderire al tentativo di conciliazione demandando al Giudice Penale il conclusivo e definitivo accertamento dei fatti contestati, al cui esito si subordina espressamente l'azione disciplinare;
- Vista la nota n. 25043 del 26/11/2013 con la quale il Sindaco demanda al Dirigente del Settore Affari Generali – Risorse Umane Dott. Marco Cascio di aderire al tentativo di conciliazione;
- Vista la nota n. 689 dell'8 gennaio 2014 con la quale il Sindaco conferisce mandato allo stesso Dirigente a comparire all'udienza del 08/01/2014 dinnanzi alla Commissione di conciliazione di Trapani ;
- Visto il verbale di prima comparizione davanti all'Ufficio di Conciliazione di Trapani a mezzo del quale le parti, per come legalmente rappresentate, hanno transatto e definito la controversia di lavoro in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui art. 410 C.p.C., artt. 65-66 D.Lgs. 165/2001, art. 2113 Codice Civile;
- Dato atto che l'intervenuto verbale di conciliazione è atto definitivo non impugnabile ex art.2113 – ultimo comma – Codice Civile;
- Ritenuto atto doveroso e vincolato prendere atto dell'intervenuta transazione che ha disposto:

l'annullamento della sanzione disciplinare a tutti gli effetti giuridici ed economici, in considerazione del contesto e delle connotazioni del complesso procedimento penale pendente;

Ritenuto e considerato tutto quanto sopra espresso:

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) per le motivazioni in fatto e diritto dispiegate in premessa, prendere atto e ratificare il verbale di conciliazione dell'U.P.L.M.O. di Trapani Rep. N. 158/P.A. 2013 del 08/01/2014 che definisce la controversia di lavoro di cui in oggetto;
- 2) mandare al Settore Personale per gli atti gestionali susseguenti;
- 3) Volere dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Proponente
Responsabile di Procedimento

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: "CONTROVERSIA DI LAVORO AVVOCATO MISTRETTA GIOVANNA OMUNE DI ALCAMO – ART. 410 C.P.C. ART. 65 D. LGS. 165/2001 – TRANSAZIONE . RATIFICA.

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto (eventuali leggi di settore)

Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Vista la delibera n. 132 del 23/07/2007 di approvazione P.E.G. e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

D E L I B E R A

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: "CONTROVERSIA DI LAVORO AVVOCATO MISTRETTA GIOVANNA OMUNE DI ALCAMO – ART. 410 C.P.C. ART. 65 D. LGS. 165/2001 – TRANSAZIONE . RATIFICA.

Contestualmente

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;

Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: CONTROVERSIA DI LAVORO AVVOCATO MISTRETTA GIOVANNA c/COMUNE DI ALCAMO – ART. 410 C.P.C. ART. 65 D. LGS. 165/2001 – TRANSAZIONE . RATIFICA.

Il sottoscritto Dirigente Settore Risorse Umane

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni:

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto con riferimento:

Alcamo, li

14-03-2014

Il Dirigente di Settore
Dott. Marco Cascio

Il sottoscritto Dirigente del Servizio FINANZIARIO

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li

18 MAR 2014

Il Dirigente di Settore
Dott. Sebastiano Luppino

Il Direttore di Ragioneria
(Dr. Sebastiano Luppino)

- che in data 5/09//2103 con provvedimento n. 1489 del Settore Affari del Personale, su espressa sollecitazione del Segretario Generale, ha trattenuto dalla busta paga del mese di settembre la sopra riferita somma.

* * * * *

Il procedimento tutto, compreso il provvedimento disciplinare applicato, è inammissibile, improcedibile, improponibile, nonché illegittimo sotto diversi profili, e se ne chiede la revoca con restituzione della somma illegittimamente sottratta e per una migliore intelligenza dei fatti e dei diritti lesi si premette:

IN FATTO

Con delibera n.250 del 19/12/2012, la Giunta Municipale del Comune di Alcamo autorizzava il Sindaco *pro tempore* a costituirsi parte civile nel procedimento penale n.r.g.n.r. 12386/2012; contestualmente con il medesimo atto provvedeva alla nomina del difensore del Comune di Alcamo conferendo incarico all'avvocato Giovanna Mistretta; prodromica alla costituzione la procura speciale, ritualmente rilasciata dal Sindaco, ivi compresa la facoltà di farsi sostituire all'udienza con delega a sostituto processuale.

Lo stesso giorno il legale incaricato si costituiva al predetto processo penale che, per espressa richiesta degli imputati, proseguiva con le forme del c.d. "rito abbreviato condizionato", ovvero un particolare procedimento che viene istruito e deciso allo stato degli atti, con le sole prove acquisite dal P.M. nella fase di indagini e con la facoltà concessa solo all'imputato di potere "condizionare" il processo integrando il quadro probatorio con determinate e ben individuate prove, ammesse dal Giudicante.

In siffatto rito le parti civili non hanno alcun diritto a prova contraria come invece l'ha il P.M. e, qualora non accettino il mutamento del rito, possono proseguire l'azione in sede civile, abbandonando la sede penale.

Fissata l'udienza del 21 febbraio 2013 per l'audizione/escussione del primo teste (ing. Rizzari), la causa era rinviata al 26 marzo 2013, ore 12,00 ovvero *rectius* ore 9,30 per come avanti si specificherà;

Lo stesso pomeriggio del 26 marzo il Segretario Generale contattava telefonicamente all'avvocato Mistretta e chiedeva esito dell'udienza; veniva informato che accidentalmente e per una **mera errata percezione** dell'ora fissata per l'udienza non aveva potuto assistere alla stessa; tranquillizzava l'interlocutore riferendo che la mancata partecipazione all'udienza, comunque, non avrebbe arrecato danni alcuni alla difesa; all'eccezione sollevata dal Segretario che agendo in tal modo si era preclusa la possibilità di produrre le controdeduzioni fornite dall'Ufficio Urbanistica sulla relazione dell'ing. Rizzari esposta all'udienza precedente (21 febr.), tranquillizzava

quest'ultimo riferendo che le stesse non avrebbero potuto essere depositate stante il particolare rito adottato dagli imputati che inibisce alla parte civile il deposito di nuove prove.

Il Segretario, evidentemente poco convinto della spiegazione fornita dal legale, non conoscendo compiutamente le norme di procedura penale che regolano questo particolare rito, nella qualità di Responsabile dell'Ufficio Disciplinare per la Dirigenza, in data 27 marzo 2013, con nota prot. n. 8378, riteneva opportuno informare ufficialmente il Sindaco dell'accaduto, ovvero della mancata presenza all'udienza e mancata produzione delle controdeduzioni, ritenendola sempre pregiudizievole agli interessi dell'ente;

quello stesso giorno, nella tarda serata, veniva recapitata presso l'abitazione dell'avvocato Giovanna Mistretta una nota a firma del Sindaco e dell'Assessore all'Urbanistica con la quale gli stessi chiedevano chiarimenti sull'accaduto, concedendo 5 giorni per rendere gli stessi;

in piena conformità alla richiesta, in data 2 aprile 2013 con nota prot. n. 6687, l'avvocato forniva i dovuti chiarimenti.

Ancora, in data **8 aprile 2013**, a seguito di una "burrascosa" seduta di consiglio comunale sulla vicenda in esame, alla quale **era presente il Segretario generale dott. Ricupati** ed il Sindaco, il Dirigente Mistretta inoltrava al Presidente del Consiglio, al Sindaco, all'Assessore all'Urbanistica, all'Assessore agli Affari Legali e al Segretario Generale, con la quale chiariva in linee generali la disciplina sul rito speciale afferente il "*giudizio abbreviato condizionato*" e ribadiva, ancora una volta, che nessun pregiudizio ne era derivato per il Comune dalla mancata partecipazione all'udienza del 26 marzo 2013;

Da allora il "silenzio" cala sulla vicenda fino al **13 maggio 2013**, allorquando perviene con racc. a r. la contestazione sul presunto illecito disciplinare posto in essere dall'avvocato Giovanna Mistretta.

Quanto premesso in fatto si rileva,

IN DIRITTO

1. - Decadenza dell'azione disciplinare da parte dell'Amministrazione d'appartenenza, per violazione dei prescritti termini di cui all'art. 55 bis, comma 2, d.lgs. 165/2001 *Forme e termini del procedimento disciplinare*, la cui violazione determina, appunto, la perdita del potere amministrativo disciplinare;

1.2 - erronea e falsa interpretazione dell'art. 55 bis, d.lgs. 165/2001 in combinato disposto con gli artt. 17, 57 e 21 bis del Regolamento uffici e Servizi:

***** *****

L'art. 55 bis, d.lgs. 165/2001, intitolato "*Forme e termini del procedimento disciplinare*" al comma 2 espressamente dispone: "**.Il responsabile**, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, **quando ha notizia di**

comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attivita' istruttoria, **il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito.....** La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.”.

Alla luce del richiamato disposto normativo e tenuto conto di quanto sopra esposto, il termine *a quo* dal quale far decorrere i venti giorni per la contestazione a stretto rigore decorreva dal 27 marzo 2013;

infatti, appresa la notizia il 26 pomeriggio, a seguito della conversazione telefonica intercorsa con il Dirigente avvocato, il Segretario Generale il giorno dopo informava il Sindaco **individuando fin da subito il presunto illecito disciplinare: quindi, il termine per la contestazione andava così a scadere il successivo giorno 16 aprile 2013.**

Giova rilevare fin da subito che il segretario comunale è il soggetto che ha la competenza esclusiva a contestare l'addebito all'avv. Mistretta, almeno per due ordini di ragioni:

a) l'avv. Mistretta è dirigente apicale e, pertanto, non ha figure dirigenziali gerarchicamente superiori se non, a tutto concedere, il segretario generale;

b) il segretario generale, giusta disposizione regolamentare è l'autorità competente a valutare disciplinarmente l'operato dei dirigenti.

Appare altresì utile evidenziare che il segretario generale, n.q. di autorità disciplinare, è venuto a conoscenza personalmente del fatto ritenuto illecito disciplinare ed è stato lo stesso a segnalare il fatto al Sindaco, con la conseguenza che il termine dei 20 gg. decorreva dalla conoscenza diretta da parte del segretario.

Ciò posto, relativamente al decorso del termine decadenziale, anche a volere intendere la nota del 27 marzo indirizzata all'avv. Mistretta, quale semplice interlocuzione del Sindaco, cui è seguita la nota a chiarimenti trasmessa dal legale il giorno 2 aprile, **il termine per la formale contestazione andava a scadere il giorno 23 aprile.**

Ad analoghe conclusioni circa l'intervenuta decadenza si perviene anche a volere considerare il *dies a quo* dall'**8 aprile 2013, allorquando** con la nota inviata *coram populo* ai massimi esponenti della politica e al vertice del Responsabile dell'Ufficio Disciplinare per la Dirigenza, Segretario Generale, **il termine ultimo, ovvero giorni 20 per la contestazione andava a scadere il successivo 29 aprile 2013.**

Ebbene la contestazione è stata spedita il 13 maggio 2013 dopo ben 40 giorni dalla piena conoscenza dei fatti.

Ricapitolando e per concludere sul punto:

26 marzo 2013 è commessa la presunta e per come appresso si dirà insussistente violazione disciplinare;

26 marzo p. m. il Segretario Generale unico Responsabile dell'Ufficio Disciplinare per la Dirigenza, già conosce l'accaduto (tant'è che il pomeriggio dello stesso giorno telefonicamente chiede raggugli all'avv. Mistretta in merito);

27 marzo 2013, il Segretario informa il Sindaco rappresentando al medesimo l'asserita infrazione (mancata presenza e conseguente mancata produzione delle controdeduzioni);

27 marzo 2013, il Sindaco e l'Assessore all'Urbanistica chiedono lumi dell'accaduto all'avv. Mistretta;

2 aprile 2013, l'avvocato Mistretta fornisce i chiarimenti; il fatto è ormai notorio il termine per la contestazione scade il **13 aprile 2013**;

8 aprile 2013, ulteriori chiarimenti il termine va scadere il **29 aprile 2013**.

Nella denegata ipotesi in cui (invero non temuta) quanto sopra esposto non si ritenesse di condividere, si evidenzia un ulteriore tassello alla superiore cronologia epistolare intervenuta fra le parti:

il 16 aprile 2013, il Segretario inviava una nota al Sindaco con la quale esponeva, secondo il proprio punto di vista, le cause del danno arrecato all'ente.

Ebbene dal 16 aprile i 20 giorni di rito scadevano il 6 maggio 2013.

Non occorrerebbe altro per dimostrare l'abbondante violazione del termine decadenziale di gg.20.

***** *****

1.2 Violazione, erronea e falsa interpretazione dell'art. 55 bis d.lgs. 165/2001 in combinato disposto con gli artt. 17, 57 e 21 bis del Regolamento uffici e Servizi.

Violazione e falsa applicazione del principio di riparto di competenze tra organi amministrativi e politici. Violazione e falsa applicazione del principio dell'inderogabilità delle competenze dirigenziali attribuite ex lege.

Sotto altro profilo, il termine per la contestazione imposto dall'art. 55 bis d.lg.165/2001 è stato violato con falsa interpretazione degli articoli regolamentari di riferimento.

Il Segretario Generale nel proprio provvedimento sanzionatorio, per aggirare l'insormontabile ostacolo della decadenza eccepito in sede di audizione, offre una interpretazione davvero singolare delle norme testé richiamate.

Sostiene, inopinatamente, che l'Autorità disciplinare nei confronti della dirigenza, ha bisogno dell'"*abbrivio*" del Sindaco per contestare il presunto addebito.

Per meglio dire sarebbe il Sindaco l'Autorità Disciplinare che promuove l'azione, il Segretario Generale è l'esecutore!

Si legge a pag. 3 dell'atto di conclusione, al fine di rigettare l'eccezione di tardività dell'azione: "...la data di promozione dell'azione disciplinare da parte del sindaco, avvenuta ai sensi dell'art. 21 bis comma 6 del vigente regolamento degli uffici e servizi, risulta essere il giorno 26.04.2013, mentre la data di avvio dell'azione disciplinare è il 07.05.2013, [rectius 13.05.2013, data di spedizione e di formale e sostanziale conoscenza il 15.05.2013], quindi entro il termine di 20 giorni previsto dall'art. 55 bis comma 2 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i."

L'Autorità disciplinare, prova a giocare con le parole!

Invero, a mente del Regolamento degli Uffici e Servizi, con le modifiche apportate con delibera di G.M. n. 114 del 4.5.2011 e s.m.i., la cui redazione peraltro è stata curata dallo stesso Segretario, segnatamente al CAPO III "*Segretario Generale*", art. 17 "*Competenze del Segretario Generale*", fra le tante competenze sono attribuite anche: "le competenze quale autorità disciplinare nei confronti delle dirigenza secondo il vigente CCNL della predetta area ed in conformità alle disposizioni di cui all'art. 55 e segg. Del d.lgs. 165 del 2001 e s.m.i.";

ancora, l'art. 57, stesso Regolamento, intitolato "Il Procedimento disciplinare" ai commi 5° e 6° espressamente prevede: "*La responsabilità dei procedimenti disciplinari riguardanti i Dirigenti è affidata al Segretario Generale.*

Il procedimento è disciplinato dalle norme contenute nel D. lgs. 165/2001 e s.m.i. alle quali si rimanda in maniera dinamica."

Concetto questo, poi ribadito nell'ALLEGATO "B" al Regolamento degli Uffici e dei Servizi, per come modificato con delibera di G.M. n. 177 del 17/06/2013, avente ad oggetto "COMPETENZE DEI SETTORI" laddove, fra le competenze del Segretario Generale spicca: "competenze quale autorità disciplinare nei confronti della dirigenza secondo il vigente CCNL della predetta area ed in conformità alle disposizioni di cui all'art. 55 e segg. del D.Lgs.n.165 del 2001 e s.m.i.". Quest'ultima disposizione affida esclusivamente al responsabile, sia l'avvio che la conclusione del procedimento senza l'intermediazione di alcuno!

Nel Testo Unico del Regolamento degli Uffici e Servizi, al Capo IV intitolato "LE COMPETENZE DEI DIRIGENTI...", all'art. 21 bis "Responsabilità disciplinare dei dirigenti", comma 6 è dato leggere: "Per le forme ed i termini del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell'art. 55-bis del D. Lgs. n. 165 del 2001; l'individuazione dell'autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari della dirigenza è nella figura del Segretario Generale, il quale può avviare il procedimento disciplinare su segnalazione del

Sindaco o di un componente della Giunta, ovvero procedere ad iniziativa d'ufficio. Il Segretario Generale contesta, istruisce ed applica la sanzione disciplinare, compreso il licenziamento con o senza preavviso.”

Ebbene, con riferimento all'endiadi “...su segnalazione..”, il Segretario ha costruito la propria originale teoria per aggirare l'ostacolo dell'intervenuta decadenza dell'azione e così rigettare le osservazioni formulate dalla difesa del Dirigente, sull'eccepita tardività della contestazione, (termini rispettivamente scaduti secondo la prospettazione di cui al punto 1. dell'odierno tentativo di conciliazione il 16 e/o il 23 e/o a tutto concedere il 29 aprile 2013).

La disposizione regolamentare, al pari di quella contenuta nel d.lgs.vo n.165/2001 (art.55 bis) prevede, quindi, che il Segretario generale ha una competenza **esclusiva ed inderogabile** ad esercitare l'azione disciplinare, la quale può essere “segnalata” anche dal Sindaco, ferma restando la discrezionalità esclusiva del Segretario alle scelte da effettuare.

Tra l'altro, la ricognizione contenuta nella disposizione regolamentare in ordine ai soggetti che possano segnalare il fatto, ha certamente natura esemplificativa e risulta al contempo pleonastica, non essendo revocabile in dubbio che l'Autorità disciplinare ne possa venire a conoscenza *aliunde*.

Pertanto, alla stregua del chiaro tenore letterale (“segnalazione”) e teleologico (quello di non violare la competenza ex lege attribuita al segretario generale), non vi è dubbio che il dies a quo per l'avvio del procedimento disciplinare non è collegato *necessariamente* alle “segnalazioni” del Sindaco (o di altro soggetto).

1.3 Violazione del termine essenziale di 60 giorni previsti dall'art. 55 bis, comma 2, d.lgs. 165/2001:

Ferme restando le superiori eccezioni, si rileva l'ulteriore violazione del termine decadenziale per la conclusione del procedimento previsto dal 2° comma art. 55 bis, a mente del quale: “...*Dopo l'espletamento dell'attività istruttoria, il responsabile...conclude il procedimento....entro 60 giorni dalla contestazione dell'addebito.*”.

Invero, considerato quanto sopra esposto, il termine decadenziale di 60 gg. non può farsi coincidere con il giorno 13/15 maggio 2013, ovvero quando l'avv. Mistretta ha ricevuto la comunicazione della contestazione.

Premesse le superiori eccezioni in rito dalle quali non si recede, anche nel

MERITO

il provvedimento è da censurare, sotto diversi profili, ovvero:

- **Carenza assoluta dei presupposti:** la contestazione muove i propri presupposti sull'art. 7 ccnl del 22.02.2010 per la dirigenza invocando, in particolare, il 4° comma, lett. a), secondo il

quale: “a. inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato, ove non ricorrano la fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett.a) del d.lgs. n. 165 del 2001”.

In particolare, la contestazione formulata con l’avvio del procedimento, si concretizza secondo l’opinamento dell’Autorità Disciplinare, a causa della “**..mancata partecipazione all’udienza del 26/03/2013 u.s. del procedimento penale R.G.N.R. 12386/2102 nei confronti di Cassarà Rocco Antonello + 1 nella qualità di procuratore della parte civile, Comune di Alcamo.**

Secondo l’Autorità Giudicante *..tale comportamento costituisce illecito disciplinare previsto e punito dall’art. 7, comma 4 a) del ccnl del 22.02.2012; (multa da € 200,00 ad € 500,00) sopra trascritto.*

Ma, come già esposto nella memoria difensiva depositata il 12 giugno 2013, è incontestabile che il giorno 26 marzo 2013 il dirigente fosse in regolare servizio, atteso che la mattina alle ore 08:00 s’era puntualmente recato presso il proprio ufficio per preparare la partecipazione sia ad un’udienza civile fissata per le ore 10.30 (alla quale ha preso parte, come risulta dal verbale dell’udienza) sia all’udienza penale in vicenda, annotata nei propri atti per le ore 12:00;

Invero, egli non ha partecipato a quell’udienza non per sua scelta deliberata, bensì per “*un mancato percepimento dell’esatta ora in cui il Giudice aveva fissato l’udienza*”, come già ha avuto modo di spiegare nella nota prot. n. 6687 del 2.4.2013;

incredibile ma vero, l’autorità disciplinare procedente prende a pretesto i doveri ontologici dell’avv. Mistretta (essere presente al posto di lavoro), il solo che possa competergli, per debordare nella deontologia professionale di ella (il dover essere professionale), per censurare persino il *quomodo* con cui nella specie la stessa ha svolto la propria attività professionale di avvocato;

comunque, anche se fosse facoltà dell’avv. Mistretta non accettare sul punto il contraddittorio, ciò nonostante per difendere il proprio decoro personale prima e professionale poi, in questa sede si ribadisce che la mera mancata partecipazione all’udienza penale, in considerazione anche della peculiarità del giudizio abbreviato condizionato con cui stava (e sta) per svolgersi il procedimento penale in parola, **non ha comportato nocumento alle ragioni dell’Ente difeso**, poiché:

è facoltà dell’imputato, come è stato nella specie, in questo tipo di giudizio condizionarne l’accettazione ad un’integrazione probatoria rispetto agli atti di indagini preliminari contenuti nel fascicolo del P.M. cui solo spetta essere ammesso a prova contraria;

la parte civile non ha diritto invece alla prova contraria, potendo solo accettare (e dunque rimanere nel processo penale per l’azione civile) oppure rifiutare la conversione del rito (si da

uscire dal processo penale e iniziare l'azione – se vuole – in sede civile anche in concomitanza del processo da cui è stato pretermesso;

in caso di nuove prove (poste come condizioni da parte dell'imputato), esse vanno acquisite senza potere applicare le regole proprie dell'istruzione dibattimentale del giudizio ordinario (cfr. Corte Cost. n. 115/2001), imperniate precipuamente sulla cross-examination dei testimoni (comprendente esame, controesame ed eventuale riesame), bensì per economia processuale sulla scorta delle più snelle regole dell'udienza preliminare di cui all'art. 423 commi 2, 3 e 4 c.p.p., per espresso richiamo fattone dall'art. 441 comma 6 c.p.p.;

dunque, a quell'udienza l'avvocato Mistretta non avrebbe avuta la possibilità "irripetibile" di contro esaminare il consulente nominato dall'imputato, Prof. Arch. Cangemi, come avviene usualmente in sede dibattimentale ordinaria, considerato che *il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2* (cfr. art. 423 comma 3 c.p.p.);

tant'è vero che né all'udienza del 26 marzo né a quella precedente del 21.2.2013, in cui ha deposto l'altro consulente nominato, Ing. Prof. Rizzari, il P.M. e gli avvocati delle parti civili presenti hanno (contro) esaminato il teste ponendogli direttamente delle domande, né – per la verità – hanno posto domande mediate dal giudice.

Questi allegati sono fatti che mai sono stati contestati e, pertanto, stante le regole di giudizio di cui all'art. 115 c.p.c, sono da ritenersi pacifici.

E a tal proposito deve fermamente contestarsi l'opinamento errato del Segretario allorquando sostiene che la parte offesa è rimasta priva di difese per ben due udienze. E' dato leggere a pag. 6, cpv. 2^a dell'atto di conclusione del procedimento: “Orbene, a volere riprendere le argomentazioni difensive sui fatti, si deve ancora sottolineare che all'esito dell'audizione dei consulenti degli imputati avvenute all'udienza del 21.02.2013 (dove l'avv. Mistretta era sostituita dall'avv. Bonghi) e all'udienza del 26.03.2013, nessuna cross examination indiretta è stata fatta dall'avv. Mistretta, essendo questa, nel primo caso sostituita e, nel secondo caso assente, lasciando priva di difesa la parte offesa.”

Delle argomentazioni del segretario generale (che non ha mai indossato la toga) se ne può apprezzare la fantasia, ma non certo la conducenza!

Egli sconosce, evidentemente, la figura del sostituto processuale allorquando afferma che l'avv. Mistretta avrebbe lasciato *“priva di difesa la parte offesa”*.

Ma in disparte le superiori considerazioni che risultano *per tabulas*, stupisce come l'autorità disciplinare non si sia mai curata di verificare che nessuna delle difese delle parti civili né, tanto meno del P.M., hanno contro/esaminato i testi alla due udienze. (cfr. fono registrazioni).

Ma c'è di più:

il provvedimento disciplinare irrogato all'Avv. Mistretta si atteggia, in concreto, quale sanzione per un mero "reato di pericolo" (ci permetta di mutuare altre categorie del diritto) e non di danno.

Da quanto si dirà subito *infra*, si vuole fare emergere che nonostante l'assenza all'udienza, non è derivato alcun danno alla difesa dell'Ente che, infatti, all'udienza successiva chiedeva ed otteneva la nomina di un collegio peritale.

Infatti, dopo l'udienza del 26 marzo alla quale, ormai è noto, l'avv. Mistretta non ha partecipato, il processo venne rinviato al 30 aprile per la discussione: per quella data l'avv. Mistretta, oltre a predisporre la comparsa conclusionale con la quale aveva fatto proprie le deduzioni dell'UTC sulle due relazioni dei testi degli imputati, ing. Rizzari e arch. Cangemi, e quindi finalmente potendole fare entrare nel processo, deposita (in data 29.04.2013) anche un'istanza, ex art. 441 c.p.p., sollecitando il Giudice Monocratico affinché lo stesso procedesse alla nomina di un Collegio di periti per una Consulenza tecnica d'Ufficio.

La richiesta venne accolta e la causa rinviata al 28.05.2013 per il conferimento dell'incarico ai due periti che il Giudice già in quella sede aveva individuato. (v. ordinanza ammissiva della ctu collegiale).

Subito dopo l'udienza del 30 aprile, non risultando ancora avviata la contestazione dell'addebito (che avverrà il 13 maggio 2013), l'avv. Mistretta con nota del 30 aprile 2013, informava il Settore Urbanistica, il Sindaco, l'Assessore all'Urbanistica, l'Assessore agli Affari Legali e anche il **Segretario Generale** di avere depositato il giorno precedente istanza sollecitatoria al Giudice Monocratico, comunicando che la predetta istanza nella parte in cui richiede ctu Collegiale era stata accolta e contestualmente sollecitando la Giunta alla nomina di un proprio consulente di parte.

Infatti, alla sollecitazione di nomina di un consulente di parte, prontamente la Giunta rispondeva con un proprio atto, condividendo l'operato del legale.

E precisamente con la delibera n. 136 del 23/05/2013 procedeva alla nomina del proprio consulente nella persona dell'ing. Mariano Palermo.

Tutti questi atti e comportamenti sono posti in essere dall'avv. Mistretta nell'interesse del Comune proprio assistito, senza che alla stessa fosse stata ancora notificata alcuna contestazione di addebito disciplinare.

Ergo, gratuita e offensiva della professionalità dell'avv. Mistretta è quanto afferma il Segretario Generale a pag. 6, cpv. 4[^] della conclusione del procedimento disciplinare: "*Ciò posto, a nulla rileva la difesa dell'avv. Mistretta, laddove prende in esame talune circostanze e fatti accaduti successivamente e, segnatamente quanto accaduto all'udienza del 30 aprile 2013 dove l'attività difensiva della p.o. rappresentata dall'avv. Mistretta prendeva forma, non potendosi*

escludere che proprio l'avvio dell'azione disciplinare abbia potuto influenzare e ri-orientare la condotta del dirigente.".

Ma quale influenza ha potuto avere sulle azioni poste a difesa dell'ente in data 29/30 aprile 2013 l'avv. Mistretta SE LA MEDESIMA HA AVUTO PIENA CONOSCENZA DELL'ATTO DI CONTESTAZIONE CON RACCOMANDATA A. R. del 13 MAGGIO 2013?

Altro non si ritiene opportuno aggiungere se non che alla fine dell'audizione del 12 giugno 2013, presentate le difese dell'avv. Mistretta, il Segretario, avrebbe potuto e dovuto archiviare la contestazione per insussistenza dei presupposti.

Premesso tutto quanto sopra dedotto ed eccepito sia in rito che nel merito, l'odierna istante, in sede di audizione in contraddittorio con la controparte si riserva di formulare proposta conciliativa.

***** *****

Ritenuto tutto quanto sopra esposto ed eccepito, con riserva di presentare ulteriori memorie e documenti, si

CHIEDE

di volere disporre l'audizione delle parti per esperire il tentativo facoltativo di conciliazione.


Si allegano i documenti contenuti nell'indice del fascicolo.

Alcamo 28. 10.2013

avv. Giovanna Mistretta



avv. Baldassare Lauria





Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività formative
SERVIZIO XXVII DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI TRAPANI

VERBALE DI ACCORDO

Rep. N. 158/P.A./2013

Il giorno 8 gennaio 2013 alle ore 10,00 presso la sede del Servizio XVIII Centro per l'Impiego di Trapani si riunisce la Commissione di Conciliazione ricostituita, ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile e dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, con DD nn. 537, 538 e 1 rispettivamente del 14/01/2011, del 10/05/2011 e del 12/09/2013, per tentare la conciliazione della vertenza di lavoro promossa il 29 ottobre 2013 dalla sig. ra **Giovanna Mistretta nei confronti del Comune di Alcamo.**

Dinanzi alla Commissione, composta come segue:

- Loredana Sandoz, Presidente della Commissione giusta delega prot. 1133 del 21/02/2011 conferita dal Dirigente del Servizio;
- Domenico Rizzo e Desio Ferro - in rappresentanza dei lavoratori;
- Salvatore Franco - in rappresentanza dei datori di lavoro,

sono comparsi:

- **Giovanna Mistretta**, residente in Alcamo, nella via Porta Stella, 22, ricorrente, assistita dall'avvocato Alessandro Finazzo, giusta delega dell'avv. Baldassare Lauria;
- **Comune di Alcamo**, controparte, rappresentato dal dott. Marco Cascio, dirigente del Settore Affari generali e Risorse umane, giusta nota del Sindaco di Alcamo agli atti,


per la discussione della controversia di lavoro avente ad oggetto l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti della dipendente a tempo indeterminato **Giovanna Mistretta - Dirigente dell'Avvocatura comunale di Alcamo** - ed il provvedimento del 2 luglio 2013 concernente l'applicazione della sanzione pari all'importo di € 300,00, trattenuto dalla busta paga del successivo mese di settembre. La controparte, il Comune di Alcamo, depositando presso la Commissione in data 9 dicembre 2013 una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, accettava la procedura di conciliazione.

Dopo ampia discussione, con l'intervento attivo della Commissione, le parti raggiungono il seguente accordo: la sanzione disciplinare viene annullata in considerazione del contesto e delle connotazioni del complesso procedimento, a tutti gli effetti giuridici ed economici. Conseguenzialmente l'importo di € 300,00 verrà restituito alla ricorrente entro i prossimi 60 giorni.

L'avv. Mistretta rinuncia ad esperire alcuna azione risarcitoria in ordine alla elevazione della sanzione.

Il dott. Cascio nella qualità rappresenta, così come da mandato ricevuto dal Sindaco, che l'Amministrazione comunale si riserva l'eventuale avvio di azione disciplinare all'esito del procedimento penale pendente per gli stessi fatti, come da norme contrattuali e da leggi vigenti. Rappresenta altresì che il presente accordo conciliativo verrà sottoposto alla ratifica della Giunta comunale.

L'avv. Finazzo, in ordine al punto da ultimo indicato, contesta quanto ex adverso rappresentato in considerazione della circostanza che il presente accordo conciliativo non è soggetto ad alcuna condizione sospensiva (ratifica) essendo ex lege



esecutivo e di competenza esclusiva della Commissione. Inoltre nei poteri conferiti al dott. Cascio non rientra quello di sottoporre l'atto alla ratifica della Giunta che tra l'altro, ex art. 15 L.R. n. 44/91 e s. m. e i., non ha alcuna competenza in subjecta materia.

La Commissione sottolinea che nel tentativo di conciliazione dinanzi la Commissione di Conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, costituita secondo i criteri del successivo articolo 413, la Pubblica Amministrazione è presente in persona di un soggetto che è il rappresentante della stessa o altro soggetto dallo stesso delegato, nel caso dell'Amministrazione comunale il Sindaco pro tempore o altri fornito di delega.

Nella fattispecie eventuali limiti al merito dell'accordo da raggiungere in questa sede attengono alla rappresentanza conferita, conseguenzialmente la valutazione in ordine al potere di addivenire alla conciliazione nei termini sopra indicati è di stretta pertinenza del soggetto indicato in questa sede e di fronte a questa Commissione quale rappresentante del Comune di Alcamo. Pertanto resta ininfluente né condizionante quanto in prosieguo riterrà opportuno porre in essere l'attuale rappresentante del Comune di Alcamo.

Alla luce delle superiori considerazioni viene richiesto a quest'ultimo se intende confermare la conciliazione nei termini sopra riportati.

Il dott. Cascio afferma di conciliare la controversia nei termini sopra esposti alla stregua della delega conferitagli.

Letto, confermato e sottoscritto il presente verbale ai sensi di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 2113 del codice civile.

PARTI: *Alcamo*
Alcamo

M. Cascio


I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE:

Domenico Rizzo *Domenico Rizzo*

Desio Ferro *Desio Ferro*

Salvatore Franco *Salvatore Franco*

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE: Loredana Sandoz *Loredana Sandoz*



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

Prot. n. 601...../2014

Alcamo li 8.01.2014.....


Spett.le Commissione di Conciliazione
c/o la Direzione Provinciale del Lavoro di Trapani
via Virgilio, 8
91100 - T R A P A N I -

OGGETTO: procedura di conciliazione promossa dall'avv. Giovanna Mistretta nei confronti del Comune di Alcamo – Udienza del 08/01/2014 –

In riferimento alla procedura in oggetto, il sottoscritto dr. Sebastiano Bonventre, Sindaco pro tempore del Comune di Alcamo, conferisce mandato al Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Umane dr. Marco Cascio, per l'udienza dell'8 gennaio 2014, nei termini di cui alla precedente nota di adesione al tentativo di conciliazione prot. n. 25043 del 26/11/2013.

Distinti saluti

Alcamo li 7 gennaio 2014

IL SINDACO
Prof. Sebastiano Bonventre




CITTA' DI ALCAMO
Provincia di Trapani
Ufficio di Staff Gabinetto del Sindaco

Prot. N. 25043

Alcamo li, 26-11-2013

→ AL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE - Dr. Cascio Marco

e p.c. AL SEGRETARIO GENERALE – Dr. Cristofaro Ricupati

LORO SEDI


OGGETTO: Tentativo di conciliazione promosso dall'Avv. Giovanna c/Comune di Alcamo.

In riferimento alla nota di Codesto Settore n. 23286 del 04/11/2013 relativa all'oggetto si fa presente che il Segretario Generale con nota n. 24381 del 15/11/2013 ha dato riscontro alla richiesta di conciliazione dell'Avv. Giovanna Mistretta inviata per conoscenza anche allo scrivente.

Orbene dall'esame degli atti procedurali è emerso che il predetto Dirigente risulta indagato per il reato p.p. dall'art. 380 c.p. "patrocinio o consulenza infedele".

Tuttavia poiché la sanzione disciplinare si riferisce a fatti che sarebbero assorbenti la fattispecie di reato, nell'ipotesi di conclusione del procedimento penale con condanna dell'indagato, si ritiene allo stato di dover aderire alla suddetta richiesta e per l'effetto di dare mandato a Codesto Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Umane di attivare la procedura conciliativa.

Il Sindaco
Dr. Sebastiano Bonventre





CITTÀ DI ALCAMO

Prov. di Trapani

Ufficio Procedimenti Disciplinari

Felice M. del
fascicolo
13-11-2013

Prot. N. 26381 del 13-11-2013

Al Dirigente del Settore AA.GG. e Risorse Umane

E p.c.

Al Sig. Sindaco
SEDE

OGGETTO: Tentativo di conciliazione promosso dall'Avv. Giovanna Mistretta per il provvedimento disciplinare irrogato con prot. 282/24687 del 25.06.2013.

PREMESSO:

In data 28.10.2013 con atto assunto al prot. N. 54818, l'avv. Mistretta Giovanna a mezzo del suo procuratore Avv. Baldassare Lauria depositava la richiesta di tentativo facoltativo di conciliazione indirizzando altresì la richiesta al competente UPLMO di Trapani. Prima di procedere nel merito è opportuno segnalare, come anticipato già con nota prot. N. 23973 del 12.11.2013 che la legge n. 183/2010 ha abrogato le norme che stabilivano, sia nel settore privato che in quello pubblico, l'obbligo di esperire la procedura di conciliazione.

Quest'ultima da obbligatoria è stata resa facoltativa; al contempo la novella legislativa, recependo le indicazioni della giurisprudenza, anche costituzionale, ha stabilito con maggiore precisione rispetto alla previgente normativa le caratteristiche della fase conciliativa.

In particolare, il nuovo testo dell'art. 410 c.p.c. dispone che la richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione deve contenere, oltre agli elementi necessari per identificare le parti, anche "l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa".

A sua volta, la parte contro la quale la richiesta viene formulata, se intende aderire alla procedura conciliativa, deve depositare entro venti giorni dal ricevimento della richiesta stessa una memoria

contenente le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. E' evidente che la mancata accettazione della procedura conciliativa può avvenire per decorso del termine di 20 giorni sopra citato.

In caso di adesione della controparte la procedura conciliativa deve essere esperita nei trenta giorni successivi, mentre in caso contrario le parti possono liberamente adire l'autorità giudiziaria.

Ciò posto, si sottolinea la non necessità - per evidenti ragioni difensive dell'A.C. - di esporre le ragioni che saranno indicate di seguito al fine di non aderire al tentativo di conciliazione, non essendo affatto necessario.

Fatta questa doverosa premessa si osserva nel merito.

In data 26.04.2013 il sig. Sindaco inviava all'Autorità Disciplinare la nota prot. ris. n. 10/Gab di pari data con la quale richiedeva l'avvio di un procedimento disciplinare a seguito dei fatti oggetto delle note prot. n. 5 del 27.03.2013 e quella di riscontro a firma dello stesso Avv. Mistretta del 02.04.2013, nonché quella del Segretario Generale prot. n. 7920 del 16.04.2013, il cui contenuto si intende qui integralmente trascritto e ripetuto.

Tale procedimento veniva avviato con nota prot. N. 24687 del 07.05.2013, all'esito delle giustificazioni prodotte dall'Avv. Giovanna Mistretta, a seguito delle quali il Sig. Sindaco ha disposto comunque l'avvio del presente procedimento, in ordine al quale questo Ufficio formulava le seguenti contestazioni:

- a) *Mancata partecipazione all'udienza del 26 marzo u.s. del procedimento penale R.G.N.R. 12386/2012 nei confronti di Cassarà Rocco Antonello + 1 nella qualità di procuratore della parte civile, Comune di Alcamo.*

A seguito di tale comportamento costituendo illecito disciplinare previsto e punito dall'art. 7 comma 4 a), del ccnl del 22.02.2010 (multa da € 200,00 ad € 500,00) la stessa era stata convocata per il giorno 07.06.2013 ore 10.00 presso l'Ufficio dello scrivente sito in piazza Ciullo, Palazzo di Città, con l'assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato ai sensi dell'art. 55 bis del D. lgs. 165/2001 come modificato dal D. lgs. 150/2009; data differita su richiesta dell'Avv. Laura Baldassare.

Durante la prescritta audizione tenutasi in data 12.06.2013, veniva acquisito il verbale di udienza del 26.03.2013, data in cui risulta che l'Avv. Mistretta non era presente all'udienza, nonché copia dell'informazione di garanzia da cui si evince che l'Avv. Mistretta risulta indagata per il reato p.p. dall'art. 380 c.p. "Patrocinio o consulenza infedele"

RILEVATO:

la contestazione disciplinare, allo stato degli atti, ha riguardato esclusivamente la mancata partecipazione dell'Avv. Mistretta all'udienza del 26 marzo u.s. del procedimento penale R.G.N.R. 12386/2012 nei confronti di Cassarà Rocco Antonello + 1 nella qualità di procuratore della parte civile, Comune di Alcamo, costituitosi con mandato del Sindaco pro-tempore, giusta delibera di

G.M. n. 250/2012. Quindi, nessun altro profilo di condotta illecita è stato contestato, posto che alla data di avvio dell'azione disciplinare (07.05.2012) non si aveva conoscenza di alcun provvedimento dell'A.G. che è, invece, sopravvenuto solo in data successiva e precisamente il 21.05.2013, data di notifica alla persona indagata e, in data 22.05.2013, giusta nota prot. n. 10703 all'Amministrazione Comunale.

Ciò anche ai fini della connessione fra procedimento penale e disciplinare di cui all'art. 55 ter del D. lgs. 165/2001 e s.m.i. che abolendo la pregiudiziale penale per i fatti di minore gravità (come quello per cui si procede), non ammette la sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell'esito di quello penale.

In via preliminare, la difesa eccepiva la tardività della contestazione, atteso che - a parere della difesa - il dies a quo sarebbe rinvenibile nella giorno 27.03.2013, data in cui l'Amministrazione Comunale veniva informata dei fatti, ai quali prontamente il dirigente faceva seguire le proprie giustificazioni, giusta nota prot. n. 6684 del 02.04.2013.

Tale assunto è infondato, posto che la data di promozione dell'azione disciplinare da parte del Sindaco, avvenuta ai sensi dell'art. 21 bis comma 6 del vigente regolamento degli uffici e servizi, risulta essere il giorno 26.04.2013, mentre la data di avvio dell'azione disciplinare è il 07.05.2013, quindi entro il termine di 20 giorni previsto dall'art. 55 bis comma 2 del D. lgs. 165/2001 es.m.i.

A tal riguardo si richiama copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di immediatezza della contestazione che ha sancito **“il principio della immediatezza della contestazione disciplinare è interpretato con “ragionevole elasticità, essendo lo stesso compatibile con un intervallo di tempo necessario al datore di lavoro per il preciso accertamento delle infrazioni commesse dal lavoratore che non sia però contrario alla buona fede e non renda impossibile o eccessivamente difficile la difesa del lavoratore (Cass. sez. lavoro 13 marzo 2013, n. 6341)**

Ed ancora, la contestazione dell'addebito deve essere "ragionevolmente" immediata, nel senso che essa deve avvenire in stretta connessione temporale con la condotta del lavoratore, ma il requisito della immediatezza deve parametrarsi con riferimento alle particolarità delle infrazioni commesse ed alla necessità di un certo margine temporale per il loro preciso accertamento da parte del datore di lavoro. Ciò comporta che in caso di indagini complesse e difficili è necessaria un'adeguata ricostruzione e valutazione della complessiva condotta del dipendente la quale può richiedere un maggiore lasso di tempo, specie quando si tratta di verificare il carattere isolato ovvero duraturo, o reiterato della condotta del lavoratore.

La tempestività della contestazione dell'addebito costituisce oggetto di un giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità. . Gli addebiti contestati al dipendente che rivesta una effettiva posizione dirigenziale, vanno valutati non tanto sotto il profilo della giusta causa, ma della sua

giustificatezza, alla cui stregua può rilevare qualunque motivo purché giustificato, ossia costituente base di una decisione coerente e sorretta da ragioni apprezzabili sul piano del diritto, le quali richiedono non l'analitica verifica di specifiche condizioni - salvo quelle che si identifichino in quella costituita dalla proporzionalità tra sanzione e infrazione (richiesta dalla norma base contenuta nell'art. 2104 c.c.) - ma una globale valutazione che escluda l'arbitrarietà e la pretestuosità del licenziamento. (Cass. sez. lavoro 2 settembre 2010 n. 18998).

Uniformandosi al costante indirizzo giurisprudenziale appena richiamato, i giudici della Suprema Corte, nella sentenza in commento, hanno ribadito che “la contestazione dell’addebito deve essere ragionevolmente immediata, nel senso che essa debba avvenire in stretta connessione temporale con la condotta del lavoratore, ma il requisito della immediatezza deve parametrarsi con riferimento alle particolarità delle infrazioni commesse ed alla necessità di un certo margine temporale per il loro preciso accertamento da parte del datore di lavoro. Ciò comporta che in caso di indagini complesse e difficili è necessaria un’adeguata ricostruzione e valutazione della complessiva condotta del dipendente la quale può richiedere un maggiore lasso di tempo, specie quando – come nel caso di specie – si trattava di verificare anche i profili soggettivi della condotta.

Tali principi, ancorchè applicabili al licenziamento del dirigente per giusta causa o giustificato motivo, sono assolutamente compatibili anche con riferimento alle ipotesi di termini legali che indicano eventuali profili decadenziali dell’azione disciplinare, che la presente fattispecie non comporta, laddove tale valutazione – di competenza del massimo organo rappresentativo dell’Ente, cioè il Sindaco, è stata preceduta da una serie di atti e fatti che di seguito si riportano.

Invero, prima di promuovere l’azione disciplinare, il Sindaco e l’Assessore all’Urbanistica hanno acquisito le giustificazioni dell’Avvocato Mistretta in data 02.04.2013 e quelle del Segretario generale, in data 16.04.2013.

Mentre, medio tempore nel corso di una seduta di Consiglio Comunale tenutasi il 04.04.2013, tali fatti hanno costituito oggetto di una accesa discussione che è sfociata, in una successiva conferenza dei capi-gruppo.

In relazione alla predetta seduta di Consiglio Comunale, l’Avv. Mistretta ha fornito dei chiarimenti con nota del 08.04.2013, prot. n. 7156 (anche se la data riportata è stata indicata erroneamente come 02.04.2013).

Giova rilevare che nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata (art. 1176 comma 2 c.c.) e che per valutare l’inadempimento come rilevante ai fini della contestazione, esso dovrà assumere i caratteri dell’importanza e non già della mera inadempienza, trattandosi di specifica fattispecie in cui il Sindaco conferendo mandato processuale, previa deliberazione della

Giunta, non può avere compiutezza degli elementi che evocano la gravità della condotta, potendolo fare solo all'esito degli accertamenti eseguiti.

Quindi, appare di tutta evidenza che il Sindaco ha promosso l'azione disciplinare solo dopo avere avuto la contezza che si potessero profilare delle condotte illecite, non in maniera avventata, bensì ponderata e cioè in data 26.04.2013 e che l'Autorità disciplinare ha avviato l'azione disciplinare in data 07.05.2013, entro i termini di legge.


Pertanto, l'eccezione di tardività dell'azione disciplinare è stata correttamente rigettata, così come il merito delle difese tutte per le cui motivazioni si fa espresso rinvio al provvedimento disciplinare inflitto.

Ciò posto, a nulla rileva la difesa dell'Avv. Mistretta, laddove prende in esame talune circostanze e fatti accaduti successivamente e, segnatamente quanto accaduto all'udienza del 30 aprile u.s. dove l'attività difensiva della p.o. rappresentata dall'Avv. Mistretta prendeva forma, non potendosi escludere che proprio l'avvio dell'azione disciplinare abbia potuto influenzare e ri-orientare la condotta del dirigente.

Sotto tale profilo ed in ordine ad alcune considerazioni svolte nella richiesta di conciliazione, questo Ufficio non può non sottolineare la irriguardosità di talune affermazioni ivi contenute e segnatamente quella di p. 3 cge recita testualmente: *"Il Segretario, evidentemente poco convinto della spiegazione fornita dal legale, non conoscendo compiutamente le norme di procedura penale che regolano questo particolare rito (...) riteneva opportuno informare ufficialmente il Sindaco dell'accaduto, ovvero della mancata presenza all'udienza e mancata produzione delle controdeduzioni, ritenendola sempre pregiudizievole agli interesse dell'ente"*.

Orbene, la gravità di tali affermazioni si evidenzia da sola e non necessita di alcun commento, laddove appare chiaro dagli atti che fu lo stesso Avv. Mistretta che con nota prot. N. 7070 del 05.04.2013 e prima ancora in data 06.03.2013, ebbe a richiedere – rappresentandone l'urgenza – le controdeduzioni alle relazioni tecniche dei consulenti di parte.

Conclusivamente si esprime parere che non debba aderirsi alla richiesta di tentativo facoltativo di conciliazione, come già anticipato con la prefata nota del 12.11.2013, ritenendosi infondate tutte le difese dell'Avv. Giovanna Mistretta.



Il Segretario Generale
Dr. Cristofaro Ricupati



CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

Il Segretario Generale

Prot. n. 2387 dell'11.11.2013

Al Dirigente del Settore
-> "Affari Generali e Risorse Umane"

Al Sig. Sindaco

Loro Sedi

**Oggetto: Tentativo facoltativo di conciliazione promosso dalla'Avv. Giovanna Mistretta c/
Comune di Alcamo.**

Con riferimento all'oggetto si comunica che questo ufficio nella sua qualità di autorità disciplinare sta provvedendo alla redazione del documento istruttorio concernente l'oggetto.

Si anticipa sin da subito che questo ufficio, anche nella propria qualità di titolare del contenzioso del lavoro, esprime parere contrario alla definizione conciliativa della estauranda controversia di lavoro, evidenziando l'inutilità della stessa procedura incoata, la quale non si pone piu' come condizione di procedibilità della domanda.

A stretto giro di tempo seguiranno le motivazioni puntuali e specifiche di questo ufficio.



Il Segretario Generale
Dr. Cristofaro Ricupati

Letto approvato e sottoscritto _____

IL SINDACO
F.to Bonventre Sebastiano

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Coppola Vincenzo

F.to Cristofaro Ricupati

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il segretario Generale

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 30/03/2014 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/03/2014

Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

è dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati